

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Nola, 7/5/2015

Oggetto: Sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37 – Provvedimenti conseguenti - Atto di diffida e costituzione in mora.

Con la presente comunico che, in data 22/4 u.s., ho notificato all’Agenzia delle Entrate, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’atto di diffida in oggetto, invitando l’Agenzia delle Entrate, per conto di codesta spett.le Federazione sindacale, a ridurre gli uffici dirigenziali e le relative dotazioni organiche nella misura e secondo le modalità di cui all’art. 23-*quinquies*, co. 1, lett. a), n. 2, del D.L. n. 95 del 2012, individuando gli uffici che già da tempo avrebbero dovuto essere convertiti in posizioni organizzative di livello non dirigenziale.

Peraltro, nel procedere alla riduzione degli uffici dirigenziali, l’Agenzia dovrà attenersi alla disposizione di cui al comma 5, lett. c), dello stesso art. 23-*quinquies*, secondo cui «*gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane*», e ciò perché «*gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari*», dovendosi rilevare che l’attuale diverso assetto organizzativo delle strutture centrali e territoriali non risponde alle norme connesse alla riduzione della spesa pubblica corrente ordinaria per il personale dirigenziale.

Con lo stesso atto, ho diffidato l’Agenzia, per l’ipotesi in cui ritenesse di dover procedere all’istituzione di ulteriori posizioni organizzative ai sensi della medesima disposizione, dal conferire i relativi incarichi senza aver previamente esperito le procedure concorsuali previste dalle leggi vigenti per la progressione di carriera, dovendosi escludere che gli incarichi in questione possano essere conferiti sulla base di semplici procedure interne di interpello ed ho invitato, nel contempo, la stessa Agenzia a dichiarare nulli e/o inefficaci analoghi incarichi già conferiti a funzionari già titolari di incarichi dirigenziali di cui all’art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, a sua volta dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., con sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37.

Infine, ho avvisato l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché il Dipartimento della Funzione Pubblica che, nell’ipotesi in cui si dovesse ravvisare nell’adozione delle predette misure organizzative e gestionali, quale il conferimento di posizioni organizzative di cui all’art. 23-*quinquies* del D.L. n. 95 del 2012, da un lato, ed il conferimento di deleghe di firma e di funzioni dirigenziali di cui al mio precedente atto di diffida del 26/3/2015 in favore di funzionari già titolari degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 8, co. 24, del D.L. n. 16 del 2012, un espediente per eludere il giudicato costituzionale, dissimulando sotto altre forme l’esercizio precario di funzioni di dirigenziali già conferite *contra legem* e *contra constitutionem*, codesta spett.le Federazione non avrebbe tardato nel rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente per la tutela degli interessi collettivi con molta efficacia rappresentati.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici